

Sentenza n. 1402/2020 pubbl. il 17/11/2020

RG n. 628/2019

Repert. n. 3674/2020 del 17/11/2020

Sentenza n. 1402/2020 pubbl. il 17/11/2020



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA

Prima Sezione Civile

Il Tribunale di Ancona, in persona del giudice dott.ssa Martina Marinangeli,
nel procedimento civile n. 628/2019 R.G. avente ad

OGGETTO: declaratoria nullità delibere condominiali

Promosso da:

[REDACTED] rappresentata e difesa dall'avv.
[REDACTED] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in [REDACTED]
[REDACTED]

attore

contro

CONDOMINIO [REDACTED] IN PERSONA DELL'AMMINISTRATORE DI
CONDOMINIO P.T., rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED] ed elettivamente
domiciliato presso il suo studio sito [REDACTED]

convenuto

[REDACTED]
rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED] ed elettivamente domiciliata presso il suo
studio sito in [REDACTED]

convenuto

[REDACTED] GALE
[REDACTED]. rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED] ed elettivamente
domiciliata presso il suo studio sito in [REDACTED]

convenuto

ha pronunciato la seguente

pagina 1 di 10



Sentenza n. 1402/2020 pubbl. il 17/11/2020

RG n. 628/2019

Repert. n. 3674/2020 del 17/11/2020

SENTENZA

Sentenza n. 1402/2020 pubbl. il 17/11/2020

sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del 14.5.2020

parte attrice: *Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta, - in tesi, dichiarare la nullità delle delibere delle assemblee del Condominio [redacted] del 11.11.2010, 30.03.2011, 27.04.2011, 28.09.2011, 23.08.2012, per tutti i motivi esposti in parte narrativa ed in diritto per l'evidente conflitto di interessi esistente tra il condomino [redacted] che con il proprio voto ha deliberato lavori edili alla impresa [redacted], che detiene la stessa immobiliare [redacted] e per l'effetto condannare [redacted] e la [redacted] in solido fra loro, a rimborsare al condominio [redacted] la differenza del prezzo sussistente tra il preventivo dei lavori della impresa [redacted] con quello della ditta [redacted] oltre interessi e rivalutazione monetaria*

in ulteriori tesi subordinata dichiarare la nullità delle delibere delle assemblee del Condominio [redacted] del 11.11.2010, 30.03.2011, 27.04.2011, 28.09.2011, 23.08.2012, per tutti i motivi esposti in parte narrativa ed in diritto per l'evidente conflitto di interessi esistente tra il condomino [redacted] che con il proprio voto ha deliberato lavori edili alla impresa [redacted] che detiene la stessa immobiliare [redacted] e per l'effetto dichiarare l'Immobiliare [redacted] obbligata ad eseguire i lavori straordinari di rifacimento delle parti condominiali interne ed esterne come indicate nella relazione dell'Ing [redacted] nel conseguente avviso d'asta e provvedimento di aggiudicazione degli immobili eseguiti facenti parte del condominio [redacted] di cui in parte narrativa e conseguentemente condannare la Impresa [redacted], in solido fra loro, a rimborsare al condominio [redacted] e quindi agli altri condomini le somme che quest'ultimi hanno corrisposto indebitamente alla impresa [redacted].

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa".

parte convenuta Condominio [redacted]: *"Voglia il Tribunale adito dichiarare inammissibili e/o improponibili e comunque rigettare tutte le domande attoree.*

Con vittoria di spese e compensi di lite".

parte convenuta Immobiliare [redacted]: *"Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Ancona, rigettata ogni contraria istanza, respingere tutte le domande avanzate dalla [redacted] essendo quest'ultima carente di legittimazione attiva, ed in ogni caso perché infondate in fatto ed in diritto, comunque tardive e prescritte. Con vittoria di spese e compenso professionale, nonché condanna della attrice al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c.";*

pagina 2 di 10



parte convenuta [redacted]: *“Piacca all’Ill.mo Tribunale di Ancona, rigettata ogni contraria istanza, respingere tutte le domande avanzate dalla IBF s.r.l., essendo quest’ultima carente di legittimazione attiva, ed in ogni caso perché infondate in fatto ed in diritto, comunque tardive e prescritte. Con vittoria di spese e compenso professionale, nonché condanna della attrice al risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 96 c.p.c.”.*

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato [redacted], ha citato in giudizio tutti i convenuti al fine di sentir dichiarare la nullità delle delibere adottate dall’assemblea del Condominio [redacted] rispettivamente in data 11.11.2010, 30.03.2011, 27.04.2011, 28.09.2011, 23.08.2012. L’attore inoltre ha domandato quale conseguenza della declaratoria di nullità delle delibere, in via principale, che le due imprese convenute venissero condannate in solido fra loro, a rimborsare al condominio [redacted] la differenza del prezzo sussistente tra il preventivo dei lavori della impresa [redacted] con quello della ditta [redacted] oltre interessi e rivalutazione monetaria; in via subordinata, che [redacted] venisse dichiarata obbligata ad eseguire i lavori straordinari di rifacimento delle parti condominiali interne ed esterne e conseguentemente condannare la [redacted] in solido fra loro, a rimborsare al condominio [redacted] e quindi agli altri condomini le somme che quest’ultimi hanno corrisposto indebitamente alla [redacted].

A fondamento della nullità delle delibere, l’attore ha dedotto che:

- la società [redacted], condomino del Condominio [redacted] in quanto aggiudicataria delle quote condominiali pari ad 530,382 nell’ambito del procedimento esecutivo iscritto al n. R.G. [redacted], avrebbe assunto l’obbligo di eseguire le opere di rifacimento delle parti condominio del detto complesso [redacted] interne ed esterne come descritte ed indicate nella CTU dell’Ing [redacted] sue spese;
- ciò nonostante, il condomino [redacted], non avrebbe provveduto ad eseguire gli indicati lavori a sue spese ma al contrario, tacendo l’asserito obbligo, avrebbe concorso a deliberare nell’assemblea condominiale i lavori straordinari, assegnando l’incarico all’[redacted] società alla prima collegata;
- le delibere sarebbero quindi affette da evidente conflitto di interessi, in quanto la ditta incaricata sarebbe asseritamente detenuta dalla stessa [redacted].



- il condominio, pertanto, sarebbe stato pregiudicato, sotto due profili, il primo da ricercare nella differenza tra il preventivo offerto per l'esecuzione dei lavori dalla ditta incaricata e dall'altra impresa concorrente; il secondo da individuare nel fatto che la [REDACTED] avrebbe assunto in sede di aggiudicazione l'obbligazione di provvedere essa stessa all'esecuzione di tutti i lavori, dei quali quindi non dovevano essere onerati gli altri condomini.

Con comparse di costituzione depositate in data 17.5.2019 si sono costituite le convenute

[REDACTED] e [REDACTED] le quali:

- in via pregiudiziale hanno eccepito il difetto di legittimazione attiva dell'attrice, in quanto è pendente un pignoramento immobiliare e nel procedimento esecutivo è stato nominato un custode, unico legittimato attivo all'azione oggetto dell'odierno giudizio;
- in via preliminare, hanno eccepito la prescrizione del diritto ad impugnare le delibere assembleari, in quanto il vizio dedotto potrebbe al più rilevare quale vizio che consente l'annullamento e non anche la nullità;
- nel merito, hanno contestato l'esistenza di un conflitto di interessi e, in ogni caso, hanno evidenziato che [REDACTED] aggiudicataria dell'immobile non avrebbe assunto alcuna obbligazione, come descritta in citazione.

Con comparsa depositata in data 11.6.2019 si è costituito il Condominio [REDACTED], associandosi alle eccezioni sollevate dalle altre convenute, evidenziando inoltre il difetto di interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c. in quanto parte attrice avrebbe impugnato le delibere con le quali sono stati autorizzati i lavori ma non anche la delibera di riparto delle spese tra i singoli condomini, sulla base della quale peraltro è stato emanato nei confronti della [REDACTED] decreto ingiuntivo mai opposto e quindi divenuto esecutivo.

Alla prima udienza del 13.6.2019 sono stati concessi i termini per lo scambio delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. Alla successiva udienza del 5.12.2019 le parti hanno insistito nell'ammissione dei mezzi istruttori e con ordinanza del 28.2.2020 il giudice, a scioglimento della riserva assunta, ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 14.5.2020. L'indicata udienza si è svolta con modalità cartolare ai sensi dell'art. 83 co. 6 D.L. 18/2020 e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..

Preliminarmente, in rito, appare utile ribadire, alla luce dell'istanza di revoca dell'ordinanza del 28.2.2020 che la seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. depositata da parte attrice è inammissibile in quanto tardiva. All'udienza del 13.6.2019 sono stati concessi alle parti i termini



per il deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., con decorrenza del primo termine differito al 1.9.2019. Parte attrice ha depositato la seconda memoria in data 31.10.2019 e dunque oltre il termine, spirato in data 30.10.2019. Nel caso di specie, all'udienza sono stati assegnati i termini per lo scambio delle memorie e ne è stato semplicemente differito il decorso a far data dal 1.9.2019. Non vi è ragione per non includere nel termine concesso (i.e. trenta giorni) anche il giorno 1.9.2019 in quanto trattasi giorno "pieno" nel quale espletare la propria attività difensiva. Tale conclusione non contraddice il disposto normativo di cui all'art. 155 c.p.c. laddove afferma che nel computo dei termini a giorni si esclude il termine iniziale. La *ratio* dell'indicata previsione è quella di evitare che la parte non possa godere appieno del termine laddove lo stesso inizi a decorrere in data coincidente con l'atto che produce l'effetto giuridico (nel caso di assegnazione dei termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. alle parti in udienza, è evidente che la giornata dell'udienza stessa non viene computata nel termine in quanto le parti vedrebbero compromessa la giornata nella sua interezza; tale esigenza, invece, non si ravvisa laddove venga differita la decorrenza ad una data precisa e l'indicata giornata possa essere sfruttata dalla parte nella sua interezza). Tale principio è stato condiviso dalla giurisprudenza della Cassazione in una fattispecie – non identica ma analoga – nella quale, con riferimento alla decorrenza di un termine per l'impugnazione di una sentenza pronunciata in periodo feriale di sospensione dei termini, ha statuito che il primo giorno posteriore alla sospensione deve essere compreso nel novero dei giorni concessi dal termine *"atteso che tale giorno non segna l'inizio del termine, ma l'inizio del suo decorso, il quale non include il dies a quo del termine stesso (...) sarebbe contrario alla ratio dell'art. 155 c.p.c. lasciare fuori dal computo un giorno intero (il 16 settembre) in cui l'atto di riferimento non si è verificato, giorno che si aggiungerebbe illogicamente a quelli interi del termine, allungandolo senza alcuna logica giustificazione"* (Cass. n. 19874/2012).

Tanto chiarito, deve essere in primo luogo analizzata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva.

SUL DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA

Sul punto le convenute hanno eccepito che la [REDACTED] sarebbe priva di legittimazione in quanto tutti gli immobili di cui è proprietaria, facenti parte del condominio convenuto, sono stati oggetto di pignoramento immobiliare con nomina di un custode, il quale sarebbe unico legittimato ad esercitare le azioni di impugnativa delle delibere assembleari ai sensi dell'art. 65 c.p.c..

Parte attrice, sul punto, ha evidenziato che il pignoramento non farebbe venire meno in capo alla stessa la qualifica di condomino e per l'effetto la possibilità di poter agire in giudizio contro terzi



e in ogni caso solo tre dei sei immobili pignorati sarebbero stati posti in vendita, mentre per gli altri tre immobili pignorati il G.E. del Tribunale adito ha sospeso l'esecuzione e la vendita.

Ritiene questo Giudice che l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sia infondata.

In base al disposto normativo, il custode ha *"l'amministrazione e la gestione dei beni pignorati o sequestrati"* (Cfr. art. 65 c.p.c.); secondo la giurisprudenza il custode è un ausiliario del giudice, dal quale direttamente ripete l'investitura e sotto la cui direzione e controllo svolge la propria attività, potendo compiere, in via autonoma, tutti gli atti di ordinaria amministrazione e, previa autorizzazione del giudice, quelli di straordinaria amministrazione.

Non si ravvisano norme esplicite volte a disciplinare la legittimazione processuale del custode pertanto tale lacuna deve essere colmata mediante una individuazione in concreto delle azioni che il custode potrebbe esercitare in giudizio rispetto ai beni affidati alla sua conservazione. Nessuna norma attribuisce al custode la facoltà di agire in nome e per conto delle parti i cui beni sono sottoposti a sequestro e/o pignoramento, le quali, al contrario, mantengono la loro autonomia nell'ambito dei rapporti posti in essere precedentemente e successivamente al pignoramento o al sequestro.

Tale principio è stato meglio esplicito dalla giurisprudenza di legittimità la quale, se da una parte, ha equiparato la posizione processuale del custode dei beni sottoposti a sequestro giudiziario a quella di un sostituto processuale, quando egli agisce a tutela della conservazione del valore del patrimonio affidatogli (Cass., 31 marzo 2006, n. 7693), dall'altra, ha precisato che *"il custode è legittimato alle azioni relative solo ai rapporti da lui posti in essere, ovvero che attengono a circostanze verificatesi in pendenza della custodia cautelare, nelle quali egli può stare in giudizio come attore e come convenuto (Cass., 17 aprile 2003, n. 6185; Cass., 15 luglio 2002, n. 10252; Cass., 17 luglio 2001, n. 9692)"* e ancora che *"la giurisprudenza di questa Corte è assolutamente consolidata nel senso che il custode giudiziario ha una funzione limitata alla conservazione ed amministrazione dei beni che gli vengono affidati; per cui i poteri, derivati direttamente dalla legge o determinati dal provvedimento giudiziale, non possono non trovare in essa l'area di esercizio ed i limiti massimi di espansione, oltre i quali opera un divieto insuperabile, perché connaturale a siffatta funzione di custodire. Ma ciò comporta, nel sequestro giudiziario, che egli non è legittimato a stare in giudizio nelle controversie che attengono alla proprietà o ad altro diritto reale sul bene medesimo, e comunque a pretese rivolte ad incrementare i diritti su di esso; e che, per converso, tale legittimazione gli compete in ordine a tutte le situazioni sorte nel corso della sua amministrazione e ricollegabili ad atti da lui posti in essere in tale qualità, in cui è indispensabile agire o resistere a tutela della conservazione del*



bene e per preservare la funzione strumentale del provvedimento cautelare (Cass., 22 maggio 2007, n. 11843). Ciò comporta il potere dovere del custode non solo di amministrarlo, ma anche ed in primis di conservarlo, nonché di compiere tutti gli atti necessari onde raggiungere tale finalità cui è ordinata la sua stessa funzione: fra cui, quindi, anzitutto quelli diretti ad impedire il verificarsi di fatti che ne compromettano la stessa possibilità di conservazione” (Cassazione civile sez. III, 24/05/2011, (ud. 08/04/2011, dep. 24/05/2011), n.11377, la quale ha escluso la legittimazione del custode con riferimento ad una azione di annullamento di contratti di locazione aventi ad oggetto i beni, esperibile sin da prima della sua nomina).

Nel caso di specie, la nomina del custode è avvenuta nell’ambito del giudizio iscritto al n. R.G. [REDACTED] con decreto del 23.11.2016, mentre le delibere oggetto di impugnazione sono rispettivamente datate 11.11.2010, 30.03.2011, 27.04.2011, 28.09.2011, 23.08.2012 e dunque anteriori alla sua nomina.

Alla luce dei principi tratteggiati dalla giurisprudenza di legittimità deve ritenersi che la [REDACTED] in quanto proprietaria dei beni eseguiti e quale soggetto che vanta astrattamente l’interesse alla rimozione delle delibere impugnate ed asseritamente nulle, sia legittimata ad agire nell’odierno giudizio. Le delibere sono infatti anteriori al pignoramento immobiliare e la presenza di un custode non può dirsi foriera dell’effetto di privare la [REDACTED] della legittimazione e dell’interesse alla loro impugnazione – già presente prima del pignoramento – tenuto conto, peraltro, che gli effetti delle impugnate delibere, inclusi gli effetti economici delle successive delibere non impugnate in questa sede, concernono direttamente la [REDACTED].

SUL DIFETTO DI INTERESSE AD AGIRE

Proseguendo nell’esame delle questioni, deve essere esaminata l’eccezione di difetto di interesse ad agire ai sensi dell’art. 100 c.p.c. Le convenute hanno fondato tale eccezione sulla circostanza che parte attrice avrebbe impugnato le delibere con le quali sono stati approvati i lavori ma non anche la delibera di riparto delle spese, sulla base della quale, peraltro, è stato emanato un decreto ingiuntivo non opposto dalla stessa ricorrente.

Premesso che l’interesse ad agire ha funzione di economia processuale e serve ad evitare una decisione di merito che sia del tutto inutile per la parte, nel caso di specie si ritiene che non difetti in assoluto tale interesse, dal momento che parte attrice ha accompagnato la domanda di declaratoria di nullità a due domande di condanna, la cui fondatezza sarà eventualmente scrutinata nel merito. Pertanto, non può dirsi che il *petitum* sia teso al raggiungimento di un risultato “inutile”.

Deve quindi passarsi allo scrutinio del merito della domanda.



Sentenza n. 1402/2020 pubbl. il 17/11/2020

RG n. 628/2019

Repert. n. 3674/2020 del 17/11/2020

Sentenza n. 1402/2020 pubbl. il 17/11/2020

SUL MERITO DELLA DOMANDA

La domanda di nullità delle delibere e le conseguenti domande di condanna non sono meritevoli di accoglimento.

Assume carattere assorbente la circostanza che la delibera condominiale eventualmente assunta in conflitto di interesse non è nulla ma al più annullabile e, nel caso di specie, sono ampiamente decorsi i termini per l'impugnativa.

Lo strumento preposto dall'ordinamento per l'impugnazione delle delibere contrarie alla legge o al regolamento di condominio è infatti quello dell'azione di annullamento, subordinata dall'art. 1137 c.c. al rispetto del termine di trenta giorni. L'ipotesi della nullità della delibera è residuale ed è stata confinata dalla giurisprudenza a quelle delibere che risultino prive degli elementi essenziali, quelle con oggetto impossibile o illecito, o che non rientri nelle competenze dell'assemblea, quelle che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini.

L'impugnativa delle delibere condominiali per conflitto di interessi è stata tratteggiata dalla giurisprudenza come operazione di interpretazione analogica della norma riguardante il conflitto di interessi del socio nelle deliberazioni della società per azioni. L'art. 2377 c.c., infatti, prescrive la sanzione dell'annullabilità per la delibera approvata con il voto determinante di chi ha un interesse in conflitto con quello della società qualora la delibera stessa possa arrecarle danno. In tali ipotesi la giurisprudenza, anche recente, ha espressamente qualificato l'impugnativa come azione di annullamento ai sensi dell'art. 1137 c.c. e non anche come azione di declaratoria della nullità (Cfr. Cassazione n. 1853/2018). Nella stessa pronuncia la Cassazione ha chiarito che *"Nella ricostruzione da ultimo offerta da Cass. Sez. 2, 28/09/2015, n. 19131 (ma si veda anche Cass. Sez. 2, 16/05/2011, n. 10754), dunque, soltanto se risulti dimostrata una sicura divergenza tra l'interesse istituzionale del condominio" e specifiche ragioni personali di determinati singoli partecipanti, i quali non si siano astenuti ed abbiano, perciò, concorso con il loro voto a formare la maggioranza assembleare, la deliberazione approvata sarà invalida. L'invalidità della delibera discende, quindi, non solo dalla verifica del voto determinante dei condomini aventi un interesse in conflitto con quello del condominio (e che, perciò, abbiano abusato del diritto di voto in assemblea), ma altresì dalla dannosità, sia pure soltanto potenziale, della stessa deliberazione. Il vizio della deliberazione approvata con il voto decisivo dei condomini in conflitto ricorre, in particolare, quando la stessa sia diretta al soddisfacimento di interessi extracondominiali, ovvero di esigenze lesive dell'interesse condominiale all'utilizzazione, al godimento ed alla gestione delle parti comuni dell'edificio. In ogni modo, il*

pagina 8 di 10



sindacato del giudice sulle delibere condominiali deve pur sempre limitarsi al riscontro della legittimità di esse, e non può estendersi alla valutazione del merito, ovvero dell'opportunità, ed al controllo del potere discrezionale che l'assemblea esercita quale organo sovrano della volontà dei partecipanti (si veda, ad esempio, Cass. Sez. 2, 20/06/2012, n. 10199)”).

Il vizio lamentato da parte attrice, dunque, sarebbe astrattamente sussumibile al di sotto della violazione di legge sanzionabile con lo strumento dell'azione di annullamento e non anche con lo strumento della nullità. Ne consegue che, essendo ampiamente decorsi i termini per l'impugnativa delle delibere, la domanda deve essere rigettata. A nulla rileva, ai fini di una eventuale e comunque non prevista né richiesta rimessione in termini, la circostanza dedotta da parte attrice che la ██████████ veniva a conoscenza con molto ritardo, circa 6/7 anni dopo l'assunzione delle dette delibere assembleari, e solo a seguito delle notifiche dei decreti ingiuntivi emessi a favore della ██████████, dell'asserito conflitto di interessi, tenuto conto peraltro che tra l'indicato momento e l'avvio del presente giudizio è trascorso un ulteriore considerevole lasso temporale.

Ad abundantiam, deve rilevarsi che la mancata impugnazione del decreto ingiuntivo con il quale l'██████████ ha azionato il credito derivante dallo stato di riparto delle spese straordinarie potrebbe aver generato il c.d. giudicato implicito sulla non nullità della delibera di approvazione dei lavori e delle relative spese in base al principio secondo cui *“se l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie discende direttamente dalla delibera dell'assemblea, il giudicato che consacra il diritto del condominio di pretendere da quel condomino quella determinata spesa insorta a seguito di quella delibera dell'assemblea non potrebbe consentire di rimettere in discussione in un altro processo l'invalidità della medesima delibera”*. Deve darsi atto tuttavia che la questione interpretativa è attualmente pendente al vaglio delle Sezioni Unite della Cassazione.

Per tale ragione il giudizio deve essere definito sulla base della considerazione assorbente che il vizio lamentato costituisce un vizio idoneo a determinare in astratto annullamento della delibera e non anche nullità. Le domande di parte attrice volte ad ottenere la declaratoria di nullità delle delibere assembleari e la conseguente condanna delle convenute al risarcimento del danno subito devono quindi essere rigettate nel merito.

La domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. di controparte va rigettata in quanto nel caso di specie non può dirsi dimostrata né la mala fede, da intendere come la consapevolezza di avere torto o di agire slealmente o di abusare del diritto di azione, né la colpa grave intesa come omissione, nel



Sentenza n. 1402/2020 pubbl. il 17/11/2020

RG n. 628/2019

Repert. n. 3674/2020 del 17/11/2020

compimento delle attività processuali, di quel minimo di diligenza e perizia sufficiente ad avvedersi della palese infondatezza delle proprie pretese.

Sentenza n. 1402/2020 pubbl. il 17/11/2020

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono pertanto poste a carico di parte attrice e liquidate nel dispositivo tenuto conto dei valori medi del D.M. 55/2014 e del fatto che non è stata espletata attività istruttoria.

P.Q.M.

Il Tribunale di Ancona, in persona del giudice dott.ssa Martina Marinangeli, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. **R.G. 628/2019**, ogni contraria istanza deduzione ed eccezione disattesa:

RIGETTA le domande di parte attrice.

DICHIARA TENUTA E CONDANNA PARTE ATTRICE alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle convenute e liquidate in euro 5400,00 oltre i.v.a. e c.p.a. per ciascuna parte.

Ancona, 16 novembre 2020

[Redacted signature]

IL GIUDICE

dott.ssa Martina Marinangeli

